

ORDINAMENTO VIGENTE

Art. 21

Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.

Art. 24

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i delegati con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza.

- adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;

- approva l'operato del consiglio direttivo e i bilanci d'esercizio della sezione;

- delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili;

- delibera sulle modificazioni da apportare all'ordinamento sezionale dell'associazione in unica lettura;

- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;

- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 25

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

MODIFICHE

Art. 21

idem

Art. 24

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri ed i Revisori dei conti con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione e dal Regolamento elettorale adottato, escluso il voto per corrispondenza;

- elegge annualmente i delegati alle Assemblee Nazionale e Regionale;

- elegge la commissione verifica poteri di cui all'art. 27;

- adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;

- adotta un Regolamento elettorale per l'elezione di Consiglieri e Revisori dei conti;

- approva l'operato del consiglio direttivo e i bilanci d'esercizio della sezione;

- delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili;

- delibera sulle modificazioni da apportare all'ordinamento sezionale dell'associazione in unica lettura;

- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;

- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 25

idem

Art. 26

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I soci minori di età possono assistere all'assemblea. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 27

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al segretario della Sezione, o ad altro soggetto - ad esclusione del presidente - nominato dal Consiglio direttivo, verificare il diritto di partecipare e intervenire all'assemblea.

Art. 28

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 29

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

Art. 26

idem

Art. 27

L'Assemblea nomina un presidente e un segretario. L'Assemblea elegge annualmente una Commissione di verifica dei poteri che ha lo scopo di verificare il diritto di partecipare e intervenire all'assemblea. La Commissione è composta da tre membri scelti fra i soci in regola con l'iscrizione al C.A.I. da almeno due anni e il più anziano di iscrizione assumerà la carica di Presidente.

Art. 28

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 29

idem

Art. 30

Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è formato da nove componenti eletti dall'assemblea fra i soci. Il Socio deve esprimere un numero di preferenze in numero pari a quello dei componenti da eleggere. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto. Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Art. 34

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte delle Commissioni Centrali del CAI. Hanno diritto a partecipare, a scopo consultivo i responsabili degli Organi Tecnici Sezionali. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario. Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni dei Consiglio Direttivo.

Art. 30

idem

Art. 31

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è formato da nove componenti eletti dall'assemblea fra i soci. Il Socio deve esprimere un numero di preferenze in numero pari a quello dei componenti da eleggere. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo è convocato, entro 20 giorni dalla data dell'assemblea, dal socio eletto con maggiore anzianità d'iscrizione al CAI che lo presiede fino alla nomina fra i suoi componenti di: Presidente, Vice presidente, Tesoriere. Il Consiglio nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto. Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Art. 34

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare a scopo consultivo i responsabili degli Organi Tecnici Sezionali ed il Collegio dei Revisori dei conti. Possono essere invitati a partecipare i Delegati alle Assemblee Nazionale e Regionale del CAI, i soci che fanno parte delle Commissioni Centrali e Regionali del CAI, gli ex presidenti sezionali e, qualora lo si ritenga utile o necessario, anche altri soci e persone esterne all'Associazione.